

**389. Regio decreto 10 giugno 1940 n. 566. Applicazione della legge di guerra nei territori dello stato.**

*Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1940, n. 566, ed in GU 15 giugno 1940 n. 140.*

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia  
Visto l'art. 11 del testo della legge di guerra, approvata con Regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, capo del Governo e Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Articolo unico.** Le disposizioni della legge di guerra, approvate con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, si applicano a decorrere dalle ore 24 del giorno 10 giugno 1940 nei territori dello Stato, compresi quelli dell'Africa italiana e dei possedimenti, ad eccezione delle norme concernenti il sindacato ed il sequestro delle aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici.